

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2244-A

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 2004

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (RSI)

d'iniziativa dei senatori COLLINO, BALBONI, BEVILACQUA, BONATESTA, BONGIORNO, BOBBIO Luigi, BUCCIERO, CONSOLO, COZZOLINO, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, GUBERT, MAGNALBÒ, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, SALERNO, SEMERARO, TATÒ, TOFANI e ULIVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2003

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	».	4
della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa dei senatori Collino ed altri e testo proposto dalla Commissione. . . . .	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Lo scopo sotteso al presente disegno di legge è quello di attribuire la qualifica di militari belligeranti a coloro che, nel periodo compreso tra il 1943 ed il 1945, risultarono inquadrati nelle formazioni militari della Repubblica sociale italiana. Il riconoscimento di tale qualifica, peraltro, prescinde da qualsiasi considerazione di carattere ideologico, e trova invece il suo fondamento in una vicenda giudiziaria iniziata nel 1947, allorchè il tribunale militare rigettò il ricorso di alcuni membri del reggimento «Tagliamento», i quali invocavano la non punibilità degli atti da essi compiuti durante il loro servizio sulla base degli ordini ricevuti. Infatti, una successiva sentenza del Tribunale supremo militare del 1954 rovesciava la precedente decisione affermando, al contrario, che, potendo la Repubblica sociale italiana ben configurarsi come governo locale di fatto, le sue forze armate erano da considerarsi come istituzioni in grado di emanare ordini legittimi, e che di conseguenza non era possibile far gravare su quanti combatterono al servizio di quella istituzione la sua illegittimità politica. Inoltre, il carattere di formazioni militari belligeranti dei reparti della Repubblica sociale italiana sarebbe confermato dall'atteggiamento tenuto dalle forze militari alleate nei confronti di quanti ne facevano parte: in particolare, ai prigionieri fu riservato dagli americani lo stesso trattamento spettante agli altri pri-

gionieri di guerra, con la puntuale applicazione della normativa di cui alla convenzione dell'Aja.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, si compie esclusivamente una mera attività ricognitiva di quanto già riscontrabile nei fatti, codificando la qualità di reparti militari belligeranti delle formazioni che componevano l'esercito della Repubblica sociale italiana senza comportare alcuna rivalutazione politica delle ideologie che erano alla base di quell'ordinamento. Ciò, peraltro, sarebbe dimostrato dal fatto che l'attribuzione di tale connotato non comporterebbe la corresponsione di alcun emolumento a titolo pensionistico e di nessun riconoscimento ufficiale ai pochi reduci ancora in vita: sotto tale aspetto, infatti, la Commissione ha apportato delle ulteriori modifiche al testo originario volte a fugare qualsiasi dubbio anche di natura interpretativa, sia sopprimendo la disposizione in base alla quale i Distretti militari erano tenuti a provvedere ad annotare sui fogli matricolari dei reduci il relativo servizio prestato, sia specificando chiaramente che dall'articolato non possono in alcun modo derivare oneri per la finanza pubblica. Si auspica, pertanto, una sollecita approvazione del provvedimento in oggetto, i cui contenuti risultano, per quanto prima esposto, decisamente asettici da un punto di vista ideologico e politico.

PELLICINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PIROVANO)

**sul disegno di legge e su un emendamento**

6 aprile 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge e l'emendamento ad esso riferito esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: GRILLOTTI)

**sul disegno di legge e su un emendamento**

7 aprile 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed il relativo emendamento 2.1 (nuovo testo), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 2.1 (nuovo testo), sulla quale la Commissione esprime un parere non ostativo, nonchè alla sostituzione del comma 2 dell'articolo 2 con il seguente: «Dalla presente legge non possono derivare oneri per la finanza pubblica».

**DISEGNO DI LEGGE**D'INIZIATIVA DEI SENATORI COLLINO ED ALTRI  
—

## Art. 1.

1. I soldati, i sottufficiali e gli ufficiali che prestarono servizio nella Repubblica sociale italiana (RSI) sono considerati a tutti gli effetti militari belligeranti, equiparati a quanti prestarono servizio nei diversi eserciti dei Paesi tra loro in conflitto durante la seconda guerra mondiale.

## Art. 2.

**1. I distretti militari provvedono, ai sensi della presente legge, ad annotare sui fogli matricolari dei soggetti di cui all'articolo 1 il relativo servizio prestato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

2. La presente legge non presenta oneri a carico della finanza pubblica.

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
—

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Soppresso*

**1. Dalla presente legge non possono derivare oneri per la finanza pubblica.**



